IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2008 del 25 aprile 2008 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [4].

---

[1] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 33.
[2] GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10.
[3] GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.
[4] GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ([1]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/667/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE ([2]).

(7) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.

(8) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32006 R 0688**: regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10),

— **32007 R 0722**: regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7),

— **32007 R 0727**: regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8),

— **32007 R 1275**: regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8).»;

2) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell'adattamento A è sostituito dal seguente:

«All'allegato III, capitolo I, parte I è aggiunto il seguente punto:

2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel suo territorio, la Norvegia può decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.»;

([1]) GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.
([2]) GU L 271 del 16.10.2007, pag. 16.

3) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell'adattamento C è soppresso;

4) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», dopo il punto 41 (decisione 2007/411/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente:

«41a. **32007 D 0667**: decisione 2007/667/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 688/2006, (CE) n. 722/2007, (CE) n. 727/2007 e (CE) n. 1275/2007 e della decisione 2007/667/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.